

recuperato, sia pure "part time", dall'Unione regionale delle camere dell'Emilia Romagna.

### 3.4 – Il personale

Il ruolo organico dell'ente, rivisto già alla fine del 2007, è stato ulteriormente rideterminato nel 2008, nel corso del quale è entrato in vigore il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008 n. 133, il cui articolo 74 ha imposto ad alcune Pubbliche Amministrazioni, tra le quali l'Unioncamere, di ridurre, entro il novembre dello stesso anno, le piante organiche del personale, anche di livello dirigenziale.

Più precisamente, il decreto n. 112 ha obbligato gli enti pubblici a rivedere gli assetti organizzativi secondo criteri di economicità ed efficienza, riducendo le piante organiche di almeno:

- il 15% per gli uffici di livello dirigenziale [lettera a) dell'art. 74]
- il 10% per personale non dirigenziale [lettera c) dell'art. 74]
- il 10% per il personale addetto a compiti logistico-strumentali e di supporto [lettera b) dell'art. 74]

Anche perché si è avvalso della possibilità di utilizzare personale distaccato dalle società controllate e, nei limiti posti dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'ente si è prontamente conformato agli obblighi posti dal Decreto legge n. 112/08 con la deliberazione n. 104 del 5 novembre 2008, che ha ridotto le piante organiche nella misura che emerge dalla tabella seguente:

| qualifica           | Organico<br>ante D.L. 112 | Riduzione<br>ex D.L. 112 | Nuova dotazione<br>organica |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| dirigenti           | 11                        | 2                        | 9                           |
| quadri              | 14                        | 1                        | 13                          |
| C3=1 livello        | 15                        | 0                        | 15                          |
| C1=2 livello        | 19                        | 6                        | 13                          |
| B5=3 livello        | 19                        | 3                        | 16                          |
| B1/B3=4 e 5 livello | 25                        | 0                        | 25                          |
| A2=6/7 livello      | 3                         | 0                        | 3                           |
| <b>totale</b>       | <b>106</b>                |                          | <b>94</b>                   |

Gli addetti ai servizi logistico-strumentali e di supporto sono stati ridotti da 18 a 16 unità, vale a dire di oltre il 10%, così ripartiti (tenendo peraltro conto anche delle posizioni "part time"):

| <b>Attività logistiche, strumentali e di supporto</b> | <b>Personale assegnato al 1.1.2008</b> | <b>Personale assegnato dopo decreto 112</b> |
|---|--|---|
| Unità risorse umane                                   | 4                                      | 3   |
| Contrattualistica e economato                         | 4,5                                    | 4,5   |
| Conduzione autoveicoli                                | 2                                      | 1   |
| Servizi interni                                       | 3                                      | 3   |
| Amministrazione                                       | 2,5                                    | 2,5   |
| Magazzino   | 2                                      | 2   |
| <b>totale</b>   | <b>18</b>                              | <b>16</b>                                   |

In estrema sintesi, alla fine del 2008, il personale dipendente, con varie qualifiche, dall'ente ammontava a 76 unità, delle quali 7 a tempo parziale. Il personale era ripartito in 59 impiegati dal 1° al 7° livello, 10 "quadri" e 7 dirigenti, dovendosi però aggiungere 18 unità operanti a vario titolo, quali distacchi, collaborazioni coordinate e simili. Tali dati erano immutati rispetto al 2007.

Alla fine del 2009, il personale non dirigente con contratto a tempo indeterminato ammontava a 68 unità, ripartito tra quadri intermedi (9 unità), funzionari (24 unità tra "senior" e "junior"), assistenti di direzione e ai processi amministrativi (32 unità tra "senior" e "junior") e supporto tecnico (3 unità). A questo personale vanno aggiunti 4 dirigenti effettivamente in servizio (sui 9 in pianta organica), mentre un altro dirigente era distaccato presso il Ministero dello sviluppo economico e altri 2 erano distaccati presso Camere di commercio.

Una ripartizione per classi di età pone in evidenza che la metà del personale ha più di 50 anni, mentre i giovani – dai 25 ai 35 anni – sono appena 7, a riprova che anche nella politica di assunzioni dell'ente – in ciò peraltro seguendo una tendenza generale – non sono emerse effettive opportunità di lavoro per i giovani.

Va poi posto in evidenza che alla fine del 2008 è stato firmato, dopo sette mesi di trattative, il nuovo contratto del personale dell'Unioncamere, che si caratterizza per il fatto che è stato definito, per la prima volta, il complesso dei "benefit" aziendali in favore dei dipendenti. Tra questi, vanno segnalate la previsione di sussidi, borse di studio per i figli dei dipendenti, attività a carattere culturale e ricreativo gestite da un apposito organismo. Di rilievo, la possibilità di visionare "on line" la gestione delle presenze e l'elaborazione delle buste-paga.

Non può però sottacersi che la riduzione del personale, anche se del tutto in linea con le riduzioni di spesa progressivamente disposte dal legislatore, ha comportato l'emergere di criticità che l'ente ha, tuttavia, ben compensato demandando attività ed esecuzione di progetti alle proprie società cd. "in house",

secondo la "mission" di ciascuna e concentrando le risorse umane e strumentali interne sulle funzioni rientranti nel proprio "core business".

Quanto poi al trattamento normativo del personale, occorre considerare che l'Unioncamere risulta essere soggetto non alle disposizioni di cui all'art. 19 del D. Leg.vo n. 165 del 2001, ma soltanto alle disposizioni contenute nel titolo I° dello stesso Decreto, giusta quanto disposto dal successivo art. 73 comma 4, alla stregua del quale alcuni enti, tra i quali l'Unioncamere, sono tenuti all'adeguamento del proprio ordinamento soltanto ai principi del suddetto titolo primo, per il resto restando i rapporti di lavoro disciplinati da contratti individuali e collettivi di natura privatistica (cfr. al riguardo C.d.S., Sez. VI, n. 183 del 20 febbraio 1998). Tale assetto organizzativo è stato confermato dall'art. 7 comma 8 del Decreto Legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010, recante attuazione della delega di cui all'art. 53 L. n. 99/09, il quale ha sottratto la disciplina del rapporto d'impiego dell'Unioncamere alle norme generali, ancor prima che potessero essere applicate le disposizioni del cd. decreto Brunetta (D. Leg.vo n. 150/09), la cui piena operatività al riguardo decorre soltanto dal 1 gennaio 2011 (cfr. art. 65 del decreto Brunetta).

Ne consegue che, salvo che per i principi posti nel titolo primo del Decreto n. 165/01, il rapporto di lavoro del personale dell'Unioncamere è regolato da contratti individuali di lavoro e dal contratto collettivo dei dipendenti del commercio.

Nell'ambito della Segreteria generale, una unità di "staff" per le risorse umane, è competente a:

- rilevare presenze e assenze, nonché il trattamento economico del personale.
- istruire i procedimenti amministrativi in tema di personale e redigere i conseguenti provvedimenti conclusivi del procedimento
- curare gli adempimenti obbligatori in tema di lavoro (assunzioni obbligatorie di categorie protette, visite periodiche ai sensi della legge "626" e simili)
- predisporre gli atti occorrenti per attuare istituti di lavoro "flessibile" a contratto o a progetto e simili
- organizzare il lavoro (ordini di servizio, postazioni di lavoro e simili)
- selezionare le candidature del personale, gestendone la formazione e il "turn over".

In particolare, per quanto concerne le assunzioni, nel 2008 l'ente ha assunto una unità di personale di area C3 (ex I livello) e ha bandito una selezione per l'assunzione di una unità di personale di area A2 (ex VI livello) riservata alle categorie "protette", nonché altra selezione riservata alla progressione verticale per la copertura di un posto di area A2 (ex VI livello).

Negli esercizi considerati, per quanto specificamente riferito dall'ente, i tassi di assenza del personale, ivi compreso il personale dirigente, non hanno manifestato particolari criticità. Infatti, esclusi i periodi di "ferie", le assenze ad altro titolo hanno fatto registrare le seguenti, del tutto fisiologiche, percentuali:

- 1,73% per malattia
- 0,51% per "legge 104"
- 1,26% per maternità
- 1,51% per permessi retribuiti
- 0,03% per scioperi
- 0,19% per assenze non retribuite.

Al netto dei periodi feriali spettanti, le assenze del personale dal lavoro si sono mantenute – negli anni considerati – entro l'accettabile percentuale di poco più del 5% all'anno rispetto al totale delle giornate lavorate. Di particolare rilevanza è la sostanziale mancanza di assenze per sciopero.

A partire dal 2008 alla dirigenza l'ente ha applicato l'accordo di rinnovo del CCNL dei dirigenti di aziende del "terziario" stipulato in data 23 gennaio 2008 e recepito in Unioncamere con la deliberazione n. 28 del 5 marzo 2008. Il richiamo a tale comparto contrattuale – va, peraltro, considerato – è ora sancito dall'art. 7 comma 8 del recente decreto legislativo n. 23/2010, recante la riforma del sistema camerale.

Alla stregua di tale contratto la struttura della retribuzione dei dirigenti è la seguente:

- retribuzione contrattuale (comprensiva della RIA, se goduta);
- assegno personale non riassorbibile (cd. superminimo individuale);
- trattamento integrativo aziendale;
- premio di risultato correlato alla prestazione annuale.

Quanto al trattamento della parte restante del personale, va posto in evidenza che soltanto nel mese di febbraio del 2008 è stato sottoscritto il contratto collettivo del personale dell'Unioncamere per il periodo normativo 2003/2005 e per il biennio economico 2004/2005. Va poi rilevato che detto contratto 2003/2005, oltre alla consueta rivisitazione del trattamento tabellare dei dipendenti, ha introdotto un nuovo ordinamento professionale del personale, sostituendo ai precedenti 7 livelli tre aree d'inquadramento: l'area A, comprendente gli ex sesto e settimo livello; l'area B, comprendente gli ex terzo, quarto e quinto livello; l'area C, comprendente gli ex primo e secondo livelli. Il contratto in questione regola, inoltre, le progressioni economiche all'interno delle aree e le progressioni verticali tra le stesse.

Per il successivo triennio 2006/2009, sempre riguardo al personale non dirigente dell'Unioncamere, non è stato invece possibile rinnovare, a tutto il 2009, la

contrattazione nazionale. Infatti, soltanto nel giugno 2010 l'ARAN e le organizzazioni sindacali dell'ente hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2006-2009, per la parte economica e normativa, e del CCNL 2008-2009 per la sola parte economica e nei limiti percentuali (3,2%) previsti per tale biennio. In concreto, attuato tale accordo economico alla fine del 2009, la retribuzione tabellare annua del personale non dirigente si troverà in una "forchetta" che va da 18.135 euro per il livello A1 a 35.627 euro per il quadro intermedio.

Peraltro, va segnalato, nel corso degli esercizi considerati nella presente Relazione, essendo ancora in corso le trattative per i rinnovi dianzi menzionati, è stato erogato per il 2009, in applicazione dell'art. 2 comma 35 della legge finanziaria 2009 (legge. n. 203 del 2008), il beneficio dell'anticipazione sui complessivi benefici che deriveranno dai contratti in rinnovo.

A parte tali anticipazioni, nel periodo considerato in questa Relazione, il rapporto di lavoro del personale dell'ente ha, quindi, trovato la sua regolamentazione nel CCNL 4.3.2003, come modificato dal CCNL 11.2.2008. Più precisamente, va posto in evidenza che ciò è esatto soltanto per il 2008, in quanto nel 2009 hanno trovato applicazione i summenzionati contratti nazionali, come completati dal contratto collettivo integrativo stipulato, sempre per il personale non dirigente, in data 11 dicembre 2008.

Sul piano procedimentale, la Corte deve riaffermare quanto costantemente rilevato riguardo al carattere patologico di una contrattazione che si svolge per successive approssimazioni, giungendo a definizione ampiamente dopo il periodo contrattuale regolato, con negativi effetti su un'ordinata gestione del bilancio degli enti, atteso che occorre, in anni successivi, fare fronte a spese tecnicamente afferenti ad anni precedenti.

In data 11 dicembre 2008, attuando una norma del suddetto CCNL, è stato, come si è detto, sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente dell'Unioncamere.

Detto in estrema sintesi, i contenuti salienti di detto contratto integrativo sono i seguenti:

- 1) l'ammontare delle risorse da destinare a retribuzione della produttività del personale è determinato, con cadenza annuale, dall'ente alla stregua delle vigenti disposizioni di CCNL
- 2) la determinazione, nonché la ripartizione, per il 2008 delle risorse di cui sopra, che risultano fissate in € 447.160

- 3) la previsione di una definizione annuale, secondo le risultanze dell'ultimo consuntivo approvato, con riferimento all'utile netto delle attività commerciali dell'Unioncamere, l'ammontare dei compensi derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97 (L.F. 1998), quali servizi resi a titolo oneroso e proventi derivanti a contratti sponsorizzazione, convenzioni e accordi di collaborazione con i soggetti pubblici o privati
- 4) l'indicazione dei criteri generali per la ripartizione delle summenzionate quote di salario variabile
- 5) l'indicazione delle linee di indirizzo generale per la formazione, alla quale vanno destinate, a partire dal 2009, risorse pari ad almeno il 2% dello stanziamento annuale per il personale non dirigente, così finanziando corsi a carattere formativo/professionalizzante, coerenti con l'area d'inquadramento del personale, da organizzare in modo da consentirne la frequenza a tutti i dipendenti nell'arco di un biennio e da considerare aggiuntivi rispetto a quelli istituiti per obbligo di legge
- 6) l'indicazione di linee di indirizzo per l'attuazione degli obblighi che gravano sull'ente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare per periodici controlli sanitari e di osservanza delle norme tecniche sulle postazioni di lavoro
- 7) la specificazione di peculiari modalità della prestazione lavorativa sia nel senso di consentire le cd. "azioni positive" a titolo di promozione delle "pari opportunità", sia introducendo meccanismi di flessibilità in tema di orario di lavoro
- 8) la previsione di criteri generali per la determinazione, con cadenza biennale, del valore del "buono-pasto", nonché per l'erogazione di ulteriori servizi aziendali in favore del personale, quali sussidi, prestazioni assistenziali, borse di studio, prestiti e simili.

Alla formazione l'ente ha destinato – in ciò ottemperando ad apposita clausola del contratto integrativo 11.12.2008 – risorse pari a circa il 2% della spesa annua per il personale non dirigente, in quanto destinatario delle suddette norme contrattuali.

I corsi – in numero di dieci – hanno coinvolto 39 dipendenti nelle seguenti sei aree tematiche:

- giuridica e normativa;
- organizzazione e personale;
- manageriale;
- comunicazione;
- controllo di gestione;
- sistemi informativi dell'ente.

Nel periodo considerato, raffrontato al precedente esercizio 2007, il costo complessivo del lavoro emerge dalla tabella che segue.

| <b>Voci</b>               | <b>2007</b>      | <b>2008</b>      | <b>2009</b>      |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Competenze al personale   | 3.608.665        | 4.041.279        | 3.920.948        |
| Oneri sociali             | 1.283.148        | 1.335.567        | 1.324.722        |
| Altri costi del personale | 2.147.095        | 2.472.973        | 2.653.076        |
| <b>Totale</b>             | <b>7.038.908</b> | <b>7.849.820</b> | <b>7.898.747</b> |

Per un maggiore dettaglio delle spese riconducibili – a vario titolo – al costo del personale nel triennio in questione, si rinvia ai dati dei bilanci 2008 e 2009, allegati alla presente relazione. Occorre, nondimeno, puntualizzare che, per quanto concerne il bilancio 2008, il totale della spesa a titolo di “altri costi del personale” non corrisponde del tutto a quanto riportato – per lo stesso anno – nel successivo bilancio di esercizio per il 2009. Ciò è dovuto al fatto che, adeguandosi al principio contabile OIC n. 12, la quota per accantonamento del TFR è riportata sotto gli altri costi del personale soltanto nel 2009 e non anche nel bilancio 2008.

#### **4 – ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE ISTITUZIONALI**

##### **4.1 – Premessa**

Nel periodo considerato la legislazione statale ha ampiamente preso in considerazione l'Unioncamere e il sistema camerale da detta Unione rappresentato, nel senso di attribuire agli organismi in questione compiti amministrativi di crescente importanza nell'ottica di adeguare i servizi per l'impresa e di migliorare la competitività economica complessiva del sistema-Paese.

Da parte sua l'Unione ha significativamente rafforzato le attività di relazioni con le istituzioni parlamentari e di Governo e il monitoraggio della legislazione, in particolare curando lo studio e la valutazione dell'impatto dell'attività normativa – e del Parlamento e del Governo – sul sistema camerale. Degno di nota al riguardo è l'inserimento, al fine di migliorare la "visibilità" del sistema delle camere di commercio, di una pagina istituzionale dell'Unioncamere nell'Annuario parlamentare (la cd. Navicella).

Riassumendo ora, per gli esercizi considerati, i più rilevanti provvedimenti normativi d'interesse del sistema camerale, si ritiene utile indicare le più rilevanti norme emanate nel periodo considerato:

a) Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"

Sono previste norme sul MUD (modello di dichiarazione unica ambientale) ai fini del controllo e della tracciabilità del ciclo dei rifiuti, il Registro carico e scarico rifiuti e l'Albo delle aziende del ramo.

b) Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Ferma l'estensione dell'obbligo dei requisiti tecnico-professionali per tutte le imprese che svolgono attività di installazione di impianti, per qualsiasi destinazione d'uso (sia civile sia industriale), viene prevista l'eliminazione dell'obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla camera di commercio, ma si mantiene l'obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune. Non è più prevista l'istituzione dell'Albo dei responsabili tecnici.

c) Decreto ministeriale 24 gennaio 2008, recante "Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il Registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5,



del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155”.

Vengono definite le procedure per il deposito degli atti presso il registro delle imprese da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale e per l'accesso a tali atti da parte del Ministero della Solidarietà Sociale e dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

d) Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 28 - Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22CE relativa agli strumenti di misura.

Vengono esclusi i distributori automatici di latte crudo dal campo di applicazione delle procedure di valutazione di conformità, dall'apposizione delle marcature e dai controlli metrici.

e) Decreto ministeriale 1 febbraio 2008, recante "Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”.

Sono fissati i nuovi diritti annuali dovuti alle camere di commercio per il 2008. Il decreto sancisce il superamento del regime transitorio del diritto annuale.

f) Decreto ministeriale 6 febbraio 2008, recante "Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico”.

Si approva la nuova modulistica da utilizzare per il deposito di domande e denunce al registro delle imprese.

g) Decreto legislativo 14 febbraio 2008, n. 33 - "Modifiche al d.lgs. 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria”.

Si prevede la comunicazione di dati e informazioni al Ministero dell'Ambiente, anche tramite le camere di commercio.

h) Decreto ministeriale 15 febbraio 2008, recante "Approvazione del formato elettronico dei modelli di certificato-tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto 25 febbraio 2005”.

Vengono implementati i modelli per prevedere un modello-tipo di certificato del registro delle imprese in formato elettronico.

i) Legge 28 febbraio 2008, n. 31 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e

disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Vi si prevede la data del 31 agosto 2008, come nuovo termine in cui può essere modificato il DM 501/96.

j) Decreto ministeriale 28 marzo 2008, recante "Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria 2.1) e 2.2) della tabella A) allegata al decreto 29 agosto 2007 al fine di finanziare, per l'anno 2008, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)".

Viene disposta la maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese al fine di concorrere al finanziamento per l'anno 2008 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in attuazione delle norme previste nella Finanziaria 2008. Pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, è entrato in vigore il 7 aprile 2008.

k) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2008, recante "Approvazione nuovo statuto di Unioncamere" (comunicato nella G.U. n. 132 del 07/06/2008). Se ne tratterà diffusamente in seguito.

l) Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, recante "Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali".

Si dispone che l'efficacia della fusione transfrontaliera ha effetto con l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle imprese del luogo ove ha sede tale società.

Decreto ministeriale 16 giugno 2008, recante "Aggiornamento e istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B".

Provvede ad aggiornare e ad istituire diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B.

m) Decreto ministeriale 1° agosto 2008, recante "Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del d.P.R. 21 settembre 1995, n. 472".

In detto decreto sono pubblicati per ogni camera di commercio gli elementi necessari alla costituzione dei consigli camerali.

n) Legge 6 agosto 2008, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Di particolare rilevanza per il sistema camerale:

- l'abrogazione dell'art. 34 sul trasferimento ai Comuni delle funzioni metriche e di controllo sulla sicurezza dei prodotti;
- il riconoscimento alle camere di commercio delle funzioni dello sportello unico;
- la possibilità per i dottori commercialisti, oltre ai notai, di depositare al Registro

delle imprese l'atto di trasferimento delle partecipazioni societarie;

- il rafforzamento dei poteri di "Mr. Prezzi";
- l'istituzione della Banca del Mezzogiorno, della quale le camere sono tra i soci fondatori.

o) Decreto ministeriale 24 ottobre 2008, recante il "Deposito telematico delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa, nonché ai titoli di proprietà industriale concessi".

In attuazione della procedura di deposito telematico delle istanze si disciplinano:

- gli effetti e le modalità di effettuazione delle istanze;
- i compiti dell'ufficio ricevente.

p) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008, recante "Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al Registro delle imprese".

Il decreto attua l'art. 37, comma 21-bis, del d.l. 223/2006 che stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti al Registro delle imprese.

q) Legge 28 gennaio 2009, n. 2 di "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". Tra le norme d'interesse per il sistema camerale, possono porsi in evidenza:

- l'obbligo delle società d'indicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata in sede di presentazione delle domande di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese
- la facoltà dei commercialisti di chiedere la registrazione fiscale degli atti di trasferimento di quote societarie di società a responsabilità limitata
- la facoltà dei commercialisti di pagare per via telematica l'imposta dagli stessi liquidata
- iscrizione dei trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata nel registro delle imprese, con effetti di pubblicità costitutiva sia verso i terzi che verso la stessa società e con contestuale abolizione del libro dei soci.

r) Decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, il cui articolo 3 (modificato dalla legge 23 luglio n. 99) ha previsto e disciplinato il contratto di "rete" tra due o più imprese al fine di esercitare in comune alcune attività economiche, fruendo delle relative economie di scala. In particolare, trattandosi di un

contratto di tipo associativo, la normativa in questione (poi ulteriormente modificata dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78) ne prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese.

s) Legge 4 marzo 2009, n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizione integrative attribuite al Cnel e alla Corte dei conti.

Si tratta della cd. Legge Brunetta, le cui norme relativamente alla nuova disciplina del pubblico impiego sono in parte applicabili all'Unioncamere, come sarà più ampiamente illustrato in seguito.

t) Legge 18 giugno 2009 n. 69, recante "provvedimenti per la semplificazione, la competitività e il processo civile (cd. "collegato Giustizia")

L'art. 61 contiene la delega per l'emanazione di nuove norme di riforma degli istituti di conciliazione e di definizione arbitrale delle controversie civili e commerciali; in particolare, è prevista l'istituzione di un Registro degli organismi di conciliazione, di tal che potrebbe risultare preziosa l'esperienza che le camere di commercio hanno acquisito in materia

u) Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2009 n. 102 (decreto "anticrisi")

L'articolo 11 ter del testo consolidato modifica l'art. 38 del D.L. n. 112/08 convertito dalla L. n. 133/08, disponendo che anche le "attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente" rientrino tra le attività comunicabili tramite il cd. "sportello unico" al fine di realizzare la finalità dell'impresa in un giorno, come recita la rubrica dell'art. 38. Nello stesso Decreto è disciplinato il SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), la cui gestione è stata affidata al sistema camerale.

v) Legge 7 luglio 2009 n. 88 recante "Legge comunitaria 2008"

L'articolo 22, modificando l'art. 144 bis del codice del consumo, prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi delle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni di "autorità competente" in tema di tutela dei consumatori prevista da norme comunitarie e attuata dalle norme nazionali.

w) Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

- L'articolo 2 disciplina l'erogazione di risorse per sostenere le attività promozionali delle esportazioni poste in essere da camere di commercio all'estero.
- L'articolo 12 comma 2, lettera d), conferisce delega al Governo, da attuare entro

18 mesi, per la semplificazione delle procedure di ripartizione dei finanziamenti dei programmi di promozione all'estero posti in essere da camere di commercio.

- L'articolo 44 provvede a rimborsare – per l'anno 2009 - il sistema camerale per il minore gettito del diritto camerale in conseguenza delle agevolazioni previste al riguardo in favore delle imprese distributrici di carburanti.
- L'articolo 49, riscrivendo l'art. 140 bis del codice del consumo (introdotto dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e mai entrato in vigore in quel testo) ha ridisegnato il profilo dell'azione collettiva risarcitoria (cd. class action), che finalmente è entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2010. Detta azione tutela i diritti contrattuali di consumatori ed utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in una identica situazione giuridica, inclusi i diritti emergenti da contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile. Sempre che riguardi una "classe" di soggetti, l'azione può essere proposta anche da un singolo consumatore o utente vuoi direttamente vuoi per il tramite di un mandato ad associazioni o a comitati cui partecipi. Ne consegue che, stando alla lettera della summenzionata novella dell'art. 140 bis, le camere non sarebbero legittimate ad agire a tutela delle imprese associate in riferimento a rapporti contrattuali nel cui ambito le imprese associate ben potrebbero trovarsi nella debole posizione negoziale propria dei consumatori e degli utenti, neppure se detti associati avessero a conferire mandato ad agire nell'ambito di un'azione di classe. Ne conseguirebbe che le camere non potrebbero attivarsi in "class action" per il risarcimento dei danni, pur restando titolari, ai sensi dell'art. 1469 sexies del codice civile in materia di clausole vessatorie, dell'azione d'inibitoria delle clausole vessatorie e di repressione della concorrenza sleale, azioni queste che, tuttavia, hanno lo scopo di far cessare i comportamenti illeciti e/o pregiudiziali per gli interessi dei consumatori, ma non possono ottenere il risarcimento dei danni ad essi arrecati. Sarebbe, perciò auspicabile che il legislatore estenda espressamente alle camere di commercio la legittimazione alla "class action".
- L'articolo 53 contiene la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la riforma della legge 580/1993 di riordino delle camere di commercio. In particolare, si prevede che, ai fini del calcolo del diritto annuale 2009, il fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti sia calcolato al netto delle accise. Le minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella

misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unioncamere al fine di ripartirle tra le singole camere di commercio in proporzione alle minori entrate valutate sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. Si introduce il "contratto di rete d'impresa" che, soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese, intende agevolare l'aggregazione delle imprese di minori dimensioni. Viene conferita una delega al Governo per riformare gli enti di internazionalizzazione, tra cui le camere di commercio all'estero. Si introduce una delega legislativa per il riordino e coordinamento delle norme recanti prescrizioni e adempimenti procedurali per lo svolgimento di attività di impresa.

x) Decreto ministeriale 31 luglio 2009, recante "Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta"

L'articolo 5 pone l'obbligo delle camere di commercio di porre gratuitamente a disposizione dell'ICQ (Istituto di controllo della qualità) ogni documentazione in formato cartaceo e/o elettronico, nonché l'accesso a banche-dati da esse gestite.

y) Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 per il personale non dirigente del comparto "regioni e autonomie locali" per il biennio economico 2008-2009

L'articolo 4 comma 6 definisce le risorse aggiuntive destinabili dalle camere di commercio per la contrattazione decentrata integrativa di natura variabile, fissando i parametri economici e, quindi, il "tetto" per la determinazione di tali risorse.

z) Decreto ministeriale 3 agosto 2009, recante "Criteri e modalità per il cofinanziamento delle attività promozionali da sostenere per il 2010 da parte di enti, istituti e associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954 n. 1083"

Si prevede che ai fondi stanziati dalla legge in questione possano accedere gli enti e le associazioni che siano emanazione del sistema produttivo, comprese le camere di commercio italo-estere iscritte all'Albo di cui all'art. 22 comma 1 L. n. 580/93, ma non anche gli enti locali e le camere che sono chiamate a svolgere, con fondi propri, una autonoma attività promozionale

aa) Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recante "attuazione della delega 4 marzo 2009 n. 15" (cd. legge "Brunetta")

- L'articolo 14 rivede il funzionamento e la struttura degli organi di controllo deputati alla valutazione della "performance delle amministrazioni pubbliche, in particolare demandando ad un apposita commissione (Commissione nazionale per la valutazione, integrità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cd. CIVIT) la determinazione dei requisiti personali dei soggetti da ritenere idonei a far parte degli organismi in questione. Dal 2010 l'ente risulta essersi adeguato

a siffatta normativa.

- L'articolo 56 modifica l'art. 41 del decreto legislativo n. 165/01, riformando le procedure per l'esercizio del potere d'indirizzo dell'ARAN riguardo alla contrattazione collettiva da condurre. Nello specifico, per esercitare tale potere viene istituito un comitato di settore "nell'ambito" dell'ANCI, dell'UPI e dell'Unioncamere. Peraltro, è previsto che i comitati in questione possano assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative.

bb) Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010)

L'art. 2, commi da 162 a 182, prevede l'istituzione della Banca del Mezzogiorno, coinvolgendo nella relativa disciplina normativa anche il sistema camerale.

L'ente ha poi pienamente corrisposto alle audizioni richieste dal Parlamento.

Al riguardo, vanno, per la loro obbiettiva rilevanza, segnalate:

- in data 11.11.2008, audizione presso la X commissione della Camera dei deputati sulla dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi e delle ricadute sui costi dell'energia.
- in data 27.11.2008, audizione presso la X commissione della Camera dei deputati sulle proposte di legge recanti una nuova disciplina dei titoli e marchi d'identificazione dei metalli preziosi.
- in data 4.2.2009, audizione presso l'apposita Commissione parlamentare sulla semplificazione amministrativa.
- in data 17.3.2009, audizione presso Commissione straordinaria del Senato sui prezzi e la trasparenza dei mercati.

#### 4.2 – Area per le relazioni istituzionali

I dati finanziari complessivi dell'area per il 2008 sono i seguenti:

(in migliaia di euro)

| Capitolo | Descrizione  | Budget approvato | Impegni assunti |
|----------|--|------------------|-----------------|
| 3001     | Iniziative progetti e contributi per lo sviluppo del sistema | 795              | 736,2           |
| 3007     | Servizi associativi  | 630,7            | 630,4           |

Per il conto economico del 2009 i dati complessivi riconducibili alla stessa area sono i seguenti:

(conto economico in migliaia di euro)

| Descrizione  | importi  |
|--|----------|
| Iniziative progetti e contributi per lo sviluppo del sistema | 17.466,2 |
| Quote associative e consortili                               | 3.473,8  |

Rispetto alle omologhe "voci" del 2008 i dati del 2009 risultano di molto incrementati con motivazioni che l'ente, nel bilancio di esercizio (vol. 1, pag. 4) addebita al versamento di contributi straordinari alle società Mondimpresa e Retecamere, nonché alla *"attuazione delle iniziative attivate dal management dell'ente nel corso del 2008"*, vale a dire al precedente esercizio *"... in base alle esigenze rappresentate dagli amministratori e dalle camere di commercio, che ha fatto lievitare molto i costi"*.

Con specifico riguardo alla voce "iniziative, progetti e contributi per lo sviluppo del sistema", va posto in evidenza che nel conto economico del 2009 risultano inserite spese che sono in parte diverse da quelle considerate nell'analoga voce per il 2008, sicché un vero e proprio confronto non è agevole e non sarebbe comunque significativo.

#### 4.2.1 - L'imprenditoria femminile

Nel 2008 l'importo degli impegni assunti è stato di oltre 134.000 euro. Non è invece riportata nel bilancio 2009 l'omologa voce per tale anno, di tal che non è possibile al riguardo nessun raffronto.

L'attività si è incentrata sull'organizzazione di convegni e seminari informativi e formativi, nonché sulla pubblicazione di "reports" per monitorare e promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

A seguito della pubblicazione del Rapporto nazionale sull'imprenditoria femminile, nel 2008 l'ente ha avviato contatti col Ministero dello sviluppo economico al fine di pervenire, nel 2009, alla stipula di un nuovo Protocollo d'intesa in sostituzione di quello firmato nel 2003.

Nel 2009 è proseguita l'attività dell'ente a supporto e promozione della rete dei Comitati camerali per la promozione dell'imprenditoria femminile. Di particolare rilevanza, è stata – nel 2009 – la realizzazione del "giro d'Italia delle donne che fanno impresa", articolata in 7 tappe e conclusa dalla premiazione delle imprese vincitrici.